

REPERTORIO N.31174

RACCOLTA N.7272

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"S.A.M. S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno sei del mese di giugno in

Registrato in MACERATA
il 22/06/06

Morrovalle, frazione Trodica, nel mio studio alla Via

al N.

Brodolini n.25.

ATTI

Esalt

6 - GIUGNO - 2006

di cui

per INVIM

Avanti a me Dottor Michele Gentilucci, Notaio in Morrovalle,

scritto in

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Reg. ord.

Macerata e Camerino, sono presenti:

Reg. part.

- COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO, con sede a Torre San Patrizio

(AP), Piazza Umberto I n.1, codice fiscale: 00377160445, in

persona del Segretario Comunale nonchè responsabile del

procedimento DIAMANTI Luciano, nato a Gualdo (MC) il 13

dicembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede di

cui sopra, in esecuzione di delibera del Consiglio Comunale

n.17 del 18 marzo 2006, esecutiva ai sensi di legge;

- "SENESE S.R.L.", società a responsabilità limitata

costituita in Italia in data 31 gennaio 1989, avente sede

legale in Morrovalle, contrada Asola s.n.c., capitale sociale

di Euro 1.800.000,00, interamente versato, codice fiscale e

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Macerata 01037400437, R.E.A. n. 112119, in persona

dell'Amministratore Unico BRIGANTI Rodolfo Paolo Luigi, nato

	a Venaria Reale (o Venaria) il 5 agosto 1959, domiciliato per
	la carica nella sede di cui sopra, in forza dei poteri di cui
	allo Statuto sociale;
	- "ECO-ELPIDIENSE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA",
	costituita in Italia in data 23 marzo 1990, avente sede
	legale in Porto Sant'Elpidio, Strada Provinciale Corvese
	n.40, capitale sociale di Euro 516.000,00
	(cinquecentosedicimila virgola zero zero), interamente
	versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il
	Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 01262460445, R.E.A.
	n.123499, in persona dell'amministratore delegato DE ANGELIS
	Mauro, nato a Porto San Giorgio il 2 giugno 1947, domiciliato
	per la carica nella sede di cui sopra, in forza di delibera
	del Consiglio di Amministrazione;
	- "PEMA SRL", costituita in Italia in data 15 ottobre 1979,
	avente sede legale in Torre San Patrizio, via Della
	Repubblica n.6, capitale sociale di Euro 40.800,00
	(quarantamilaottocento virgola zero zero), interamente
	versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il
	Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00472400449, R.E.A.
	n.92940, in persona del Presidente del Consiglio di
	Amministrazione PETTINARI Lamberto, nato a Montegiorgio il 26
	maggio 1963, domiciliato per la carica nella sede di cui
	sopra, in forza dei poteri di statuto e di delibera del
	Consiglio di Amministrazione.

I suddetti delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale dichiarano e convengono quanto segue.

Articolo 1

Viene costituita tra il Comune di TORRE SAN PATRIZIO e le società "SENESE S.R.L.", "ECO-ELPIDIENSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "PEMA SRL", tutti come sopra rappresentati, una società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico-privato sotto la denominazione sociale "S.A.M. S.R.L.", con sede a Torre San Patrizio (AP).

Articolo 2

Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci come appresso:

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO una partecipazione di Euro 57.000,00 (cinquantasettemila virgola zero zero) pari al 57% (cinquantasette per cento) del capitale sociale;

"SENESE S.R.L." una partecipazione di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

"ECO-ELPIDIENSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" una partecipazione di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

2. Ai sensi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali; succursali, dispensari, agenzie e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della Società viene stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

Oggetto sociale

Art. 4

1. La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in forma diretta o indiretta in proprio o in conto terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale.

2. In particolare la Società ha per oggetto lo svolgimento dei compiti di gestione dei rifiuti così come implicati dal ciclo integrato stabilito dal D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 nonché dall'Art.6 della L.R. n.28/99 e loro successive modificazioni.

3. La Società ha per oggetto altresì lo svolgimento dei compiti di gestione dei servizi di illuminazione delle strade pubbliche, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni differenziate e dei rifiuti urbani pericolosi, nonché i servizi di illuminazione.

4. La Società potrà inoltre essere affidataria - nel rispetto

delle disposizioni normative di fonte comunitaria, statale e regionale - di ogni altro servizio a rilevanza economica ovvero privo di rilevanza economica ai sensi degli Artt.113 e 113 bis del D.Lgs. n.267/00, salva apposita specificazione da parte del soggetto affidante.

5. La Società potrà porre, in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa.

6. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche tramite l'organizzazione dei propri soci imprenditori che potranno essere utilizzati anche per la loro eventuale gestione, nell'ambito delle leggi vigenti, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi sia pubblici che privati e anche soci.

7. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

8. La Società potrà anche in associazione temporanee di imprese assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

9. La Società potrà rilasciare e/o ottenere fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali.

10. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico risparmio e l'assunzione di partecipazioni avrà il carattere di stabile investimento e non di collocamento.

Titolo III

Capitale sociale

Articolo 5

Capitale sociale, quote ed obbligazioni

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Esso può essere aumentato in una o più volte con delibera dell'Assemblea dei Soci anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Le quote sono indivisibili e pertanto la Società non riconosce che un solo proprietario a ciascuna di esse.

Qualora una quota fosse di proprietà comune a più persone, queste dovranno delegare ad una sola fra esse l'esercizio dei diritti sociali. Il possesso delle quote importa accettazione del presente Statuto.

In caso di aumento di Capitale Sociale sarà riservato il diritto di opzione ai vecchi soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a norma di legge.

In ogni caso la maggioranza del Capitale Sociale dovrà essere di proprietà pubblica.

La Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, potrà acquistare quote proprie.

La Società, con decisione dei Soci, vincolante solo per i Soci chi vi abbiano acconsentito, potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Per il rimborso dei finanziamento dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del C.C.

Articolo 6

Partecipazioni

Fermo restando la maggioranza pubblica del Capitale Sociale, come previsto all'art. 5 comma 4, le partecipazioni della Società sono trasferibili per atto tra vivi o per causa di morte soltanto dietro l'assenso dell'assemblea ordinaria, che potrà disporre la cessione in prelazione a tutti i soci in proporzione alle quote possedute. Le partecipazioni in mano pubblica potranno essere liberamente cedute ad altri enti pubblici, così come quelle in mano privata lo potranno essere a favore di altri soci privati. Le quote possedute da Enti Pubblici sono cedibili anche ai soggetti privati fermo restando il limite minimo di partecipazione pubblica nella

società pari al 51 % del Comune di Torre San Patrizio.

Comunque il trasferimento per atto tra vivi a terzi non Soci non produce effetto nei confronti della Società se non previo consenso espresso con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Tale consenso è altresì necessario nel caso di vendita dei diritti di opzione di aumento del Capitale Sociale.

Articolo 7

Assemblee

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Presidente del C.d.A. e/o dal Consigliere Delegato, anche in luogo diverso dalla sede sociale della Società, purché in Italia, ai sensi dell'articolo 2363 C.C.. L'Assemblea può essere convocata con le formalità di cui all'articolo 2366 comma 2 del C.C. oppure mediante raccomandata a mano controfirmata per avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza o mediante lettera raccomandata a.r. spedita, entro il predetto termine, ai soci, agli amministratori, ai sindaci ed ai revisori se nominati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere effettuate a norma dell'art. 2366 C.C.. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si riterrà regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, la maggioranza

nomina un Segretario anche non Socio. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del Capitale Sociale. L'Assemblea Ordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale. L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale. Il tutto fatti salvi i quorum minimi e massimi obbligatori richiesti dalla legge per particolari materie ed in particolare resta salvo quanto previsto dall'articolo 11 in merito alla nomina degli Amministratori sia di parte pubblica che di parte privata. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci. Esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la regolare costituzione dell'assemblea è sempre necessaria la presenza del Presidente del C.d.A. o del Consigliere Delegato.

Articolo 11

Amministrazione e rappresentanza

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea, ad eccezione dei primi Amministratori nominati nell'atto

costitutivo; in ogni caso, proporzionalmente alle quote possedute, nel caso di tre membri due Amministratori saranno nominati su indicazione del socio pubblico (tra cui il Presidente ed il Vice Presidente) e uno su indicazione dei soci privati (l'Amministratore Delegato); nel caso di cinque membri tre Amministratori saranno nominati su indicazione del socio pubblico (tra cui il Presidente, il Vice Presidente ed un membro) e due su indicazione dei soci privati (tra cui l'Amministratore Delegato ed un membro). Potranno essere nominati amministratori anche non soci purché non Consiglieri Comunali e dipendenti di qualsiasi Ente Pubblico deputato al controllo di legittimità e di regolarità sui provvedimenti comunali ed al controllo sulla gestione delle attività connesse.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere revocati, anche prima della scadenza naturale, su richiesta espressa del socio di riferimento.

Articolo 12

Sostituzione amministratori

Se, per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori, con deliberazione del CdA approvata dal Collegio Sindacale, sono sostituiti

temporaneamente. I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea che, allo scopo, procederà alla elezione, nel rispetto dell'art. 11, dei nuovi Consiglieri, i quali restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da loro sostituiti. Se però vengono meno i due terzi degli Amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine a norma dell'articolo 11.

Articolo 13

Consigliere delegato

Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Consigliere, tra quelli indicati dai soci privati, i poteri di cui al successivo articolo 18. Il primo Consigliere Delegato viene nominato nell'atto costitutivo ai sensi del primo comma dell'articolo 2383 del Codice Civile.

Articolo 14

Funzionamento del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quanto ne viene fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due Consiglieri o da almeno due Sindaci effettivi. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a mano, lettera raccomandata a.r., fax o E-mail

che debbono essere trasmessi agli amministratori, ai sindaci e revisori, se nominati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche per fax o telegramma, con avviso minimo di ventiquattro ore. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e la maggioranza dei Sindaci e Revisori, se nominati.

Se un Consigliere non partecipa alle riunioni, senza giustificato motivo, per almeno tre volte consecutive, si intende decaduto dalla carica.

Articolo 15

Deliberazioni del C.d.A.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16

Poteri del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni ed utili per

Banche od. Istituti di crediti per ottenere e/o utilizzare
aperture di credito, finanziamenti e sovvenzioni di qualsiasi
genere e forma; costituire in pegno e cedere crediti che la
Società vanti verso i privati ed Enti pubblici; richiedere a
terzi garanzie fidejussorie nell'interesse della Società,
assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni
conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria
gestione della Società;
- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso
qualunque Ufficio pubblico o privato o Istituto compresa la
Cassa Depositi e Prestiti; rilasciare gli opportuni
discarichi e liberazioni; ritirare merci, plichi, pacchi
postali, lettere raccomandate e assicurate dalla posta e
ferrovie statali, da qualunque pubblico e privato Ufficio di
spedizione; gestire tutti i rapporti con ditte fornitrici e
clienti, i rapporti con tutti gli Uffici pubblici e privati,
Enti e società;
- nominare procuratori ad negotia in genere per determinati
affari;
- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo;
promuovere sequestri e pignoramenti, anche presso terzi,
revocare i medesimi; intervenire nelle procedure fallimenti e
fare quanto necessario nell'interesse della Società; fare
qualunque pratica in via amministrativa anche presso Autorità
governative, regionali, provinciali e comunali; intervenire e

sottoscrivere ricorsi e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti qualsiasi Autorità o Commissioni di prima ed ulteriore istanza, facendosi all'uopo assistere e/o rappresentare da professionista iscritto in apposito albo; la nomina di Avvocati e Procuratori legali per la tutela della Società, per atti cautelativi ed esecutivi, innanzi qualunque grado e tipo di Autorità giudiziaria, ivi compresa la nomina di Dottori Commercialisti per la tutela e la difesa in qualunque grado e specie di giurisdizione tributaria, tanto per l'assistenza quanto per la rappresentanza;

- programmare e gestire la dotazione del personale nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio d'Amministrazione ed in base alle stesse nominare, revocare e sospendere i dipendenti.

Il Consigliere Delegato è tenuto a riferire al C.d.A. alla prima seduta successiva agli atti da lui compiuti aventi particolare importanza per la vita della Società od aventi particolare rilevanza economica.

Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri:

- i poteri non delegabili a norma di legge;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari, e la concessione di ipoteche a carico della società;

- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;

- la concessione di fideiussioni da parte della società;

- la compravendita e l'affitto di aziende in genere nonché

qualunque altra operazione relativa all'azienda sociale ed

atti qualsivoglia che ne limiti la disponibilità;

- promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari

ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrali e in ogni

grado;

- discutere, accettare e rifiutare concordati, tanto

giudiziali quanto extragiudiziali;

- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed

accettarne o rifiutarne le risultanze;

- stipulare accordi collettivi di lavoro;

- l'assunzione, la revoca e la sospensione di funzionari,

dirigenti e dipendenti;

- la nomina di professionisti e consulenti tecnici in genere,

anche per rapporti di carattere continuativo;

E' comunque riservata al C.d.A. la determinazione dei

principi di gestione e di strategie aziendali, nonché tutti

gli atti ed operazioni in genere in cui possa ravvisarsi un

conflitto di interessi ex. art. 2391 C. C. ed in particolare

la fissazione degli indirizzi e delle indicazioni espresse

dall'Assemblea dei Soci anche in relazione alla competenze ed

ai poteri gestionali del Consigliere delegato.

Al Presidente ed al Consigliere Delegato congiuntamente è

data facoltà di esercitare, nei soli casi di urgenza, i

poteri del Consiglio, salvo riferire alla prima adunanza di quest'ultimo, pena la loro solidale responsabilità personale.

Sono esclusi da tale facoltà, e saranno perciò esercitati esclusivamente dal C.d.A..

- I poteri che per legge devono essere esercitati esclusivamente dal Consiglio;

- l'assunzione di partecipazioni sociali;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili e di diritti immobiliari reali;

- Le aperture di credito bancario, le esposizioni bancarie ed i finanziamenti qualsivoglia, quando la società sia già impegnata fino a 150.000,00 Euro;

- la concessione di fidejussioni da parte della società;

- la concessione di ipoteche su beni della società;

- la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

Articolo 19

Legale rappresentanza

La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'articolo 18, anche innanzi agli Uffici della Amministrazione Finanziaria dello Stato ed

innanzi le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado, presso Banche ed Istituti di credito in genere compresa la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti, presso qualunque Amministrazione dello Stato, Provincia, Comuni e qualsiasi altro Ente pubblico ed in genere si conferma la rappresentanza necessaria ad espletare ed eseguire tutti gli atti e le operazioni di sua competenza o quando ricevuto apposito mandato dal C.d.A. presso qualunque altro Ufficio pubblico e privato.

Articolo 20

Collegio Sindacale e controllo contabile

Qualora previsto dalla legge o deliberato dall'assemblea il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti e svolge le funzioni di legge. L'Assemblea della Società nomina due Sindaci effettivi ed uno supplente su indicazione della parte pubblica, nonché un Sindaco effettivo ed uno supplente su indicazione della parte privata. Il Sindaco che svolge le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato su indicazione della parte privata. La remunerazione annua dei Sindaci effettivi è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina. I componenti del Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dal

C.C.; allo stesso è attribuito altresì l'incarico di esercitare il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del C.C. e sono attribuite le funzioni di cui all'art. 2409-ter del C.C.

Qualora la Società rientri tra quelli che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325-bis C.C.) o sia tenuta alla relazione del bilancio consolidato il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Articolo 21

Esercizi sociali, bilancio, ripartizione utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio a norma di legge.

Articolo 22

Ripartizione utili

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, sono ripartiti fra i Soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 23

Dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate del Consiglio di Amministrazione, nel termine fissato almeno annualmente dal Consiglio stesso.

Articolo 24

Scioglimento, liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. La revoca dello scioglimento della Società potrà essere deliberata dall'assemblea anche in fase di liquidazione con la maggioranza di cui all'articolo 11.

Articolo 25

Foro competente

Il Foro competente per ogni e qualsiasi controversia tra la Società ed i suoi Soci è quello di Fermo..

Articolo 26

Clausola arbitrale

Le controversie dipendenti dall'interpretazione e dall'applicazione dello Statuto sociale che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori, ovvero tra i Soci medesimi, anche se promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un Collegio di tre membri tutti nominati

dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro venti giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere a maggioranza entro novanta giorni dalla nomina. Esso agirà quale giudice amichevole compositore e deciderà in via irrituale e secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che il logo arbitrale non è impugnabile e che le risoluzioni ed determinazione del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 27

Indirizzi

La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi Soci, a tali principi costantemente ed unicamente attenendosi.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

Per quanto non espressamente previsto nei patti sociali si fa pieno riferimento alle norme del Codice Civile e di altre leggi speciali in materia.

Articolo 4

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione di cinque nelle persone di:

su indicazione della parte pubblica:

GIACOBBI Maria Teresa, nata a Fermo il 5 agosto 1976, residente a Torre San Patrizio, via Milano n.8;

BELLABARBA Emiliano, nato a Fermo il 28 settembre 1976, residente a Torre San Patrizio, via Manzoni n.10;

TORTOLINI Marco, nato a Macerata il 30 marzo 1975, residente a Torre San Patrizio, via Verdi n.12, quale Presidente;

su indicazione della parte privata:

BRIGANTI Rodolfo Paolo Luigi, nato a Venaria Reale (o Venaria) il 5 agosto 1959, residente a Porto Sant'Elpidio, via Ungheria n. 20;

DE ANGELIS Mauro, nato a Porto San Giorgio il 2 giugno 1947, residente a Fermo, via Nazionale n. 122;

Detti Amministratori dichiarano di accettare. Tale nomina è fatta a tempo indeterminato.

Articolo 5

Ai soli fini dell'art.111 ter disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l'indirizzo dove è posta la sede sociale è il

seguente: Torre San Patrizio, Piazza Umberto I n. 1.

Articolo 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.

Articolo 7

TAMA Aldo, nato a Fermo l'1 aprile 1950, residente a Fermo, via Sant'Andrea n. 26, viene delegato al ritiro della somma versata presso l'Istituto bancario sopra indicato a titolo di deposito del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale rilasciandone la relativa quietanza, con esonero per la Banca da ogni responsabilità.

Le spese di quest'atto e conseguenti vengono assunte dalla Società.

Ai sensi dell'articolo 2328 C.C., i comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste come sopra a carico della Società ammonta ad Euro 2380,00 (duemilatrecentottanta virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, dichiarano di approvarlo e confermarlo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi di legge su sette fogli per facciate venticinque e parte di questa ventiseiesima.

Firmato: Diamanti Luciano, Briganti Rodolfo Paolo Luigi, De Angelis Mauro, Michele Gentilucci Notaio.

Copia conforme all'originale, in 1w fogli
del USC CON 12 MP
MORROVALLE, II 03/07/06



